



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19 PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO

**Articolo 28, comma 1
D.Lgs. n° 81/2008**

(allegato al Documento di Valutazione dei Rischi)

Via Fenzi 18 – 31015 Conegliano (TV)
Partita IVA 02864000274
C.F 92051890280

Sede Operativa
**Scuola della Formazione Professionale
“Don Bosco”
Via Cadore 1a – 31015 Conegliano TV**

*Revisione 03
10 maggio 2021*

Indice

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA	4
1.1. COMITATO COVID	4
2. PREMESSA	5
3. STORIA DEL DOCUMENTO	6
3.1. DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE	7
4. RIFERIMENTI NORMATIVI	8
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19	10
6. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI	10
6.1. PROMISCUITÀ DELLE AREE SCOLASTICHE	10
6.2. REQUISITI DI ACCESSO	10
6.3. SPOSTAMENTI	11
6.4. INGRESSO ED USCITA	11
6.5. STUDENTI CON DISABILITÀ	12
7. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI	12
7.1. AULE	12
7.2. LABORATORI	12
7.3. PALESTRA	14
7.4. SERVIZI IGIENICI	14
7.5. AULA MAGNA e/o SALA GIOIOSA	14
7.6. SALA INSEGNANTI	15
8. GESTIONE PAUSE DALLE LEZIONI	15
8.1. RICREAZIONE	15
8.2. CONSUMAZIONE DEI PASTI	16
9. MISURE IGIENICO-SANITARIE	16
9.1. IGIENE DELL'AMBIENTE	16
9.2. IGIENE PERSONALE	17
9.3. REGOLE SULL'UTILIZZO DELLA MASCHERINA	17
9.4. IGIENE DEGLI IMPIANTI	17
10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	18
10.1. INFORMAZIONE	18
10.2. FORMAZIONE PERSONALE	18
10.3. FORMAZIONE STUDENTI	18
11. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA	18
11.1. REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19	19

11.2.	STUDENTE SINTOMATICO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO	20
11.3.	OPERATORE SCOLASTICO SINTOMATICO IN AMBITO SCOLASTICO	20
11.4.	OPERATORE SCOLASTICO SINTOMATICO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO	20
11.5.	SOGGETTO SOTTOPOSTO A TEST DIAGNOSTICO	20
12.	MISURE PER IL PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO	21
12.1.	ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO	21
12.2.	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	21
12.3.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	21
12.4.	SPOGLIATOI personale ATA	21
12.5.	ASSISTENZA A STUDENTI CON DISABILITÀ	21
12.6.	RIENTRO SOGGETTO POSITIVO A COVID-19	21
12.7.	SOGGETTO FRAGILE	23
12.8.	SORVEGLIANZA SANITARIA	23
13.	VERBALE DI CONSULTAZIONE	24

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Denominazione: CIOFS/FP VENETO

Sede legale: Conegliano, Via F. Fenzi 18

Sede operativa: Scuola della Formazione Professionale "Don Bosco"

Telefono: 0438.21436

E-mail – info@ciofsfpconegliano.it

C.F.: 92051890280

P. IVA: 02864000274

Settore di attività: Istruzione

Classificazione ATECORI 2007: 85.31.2 (principale)

Numero Rea: TV - 339420

Attività: Scuola Formazione Professionale

Legale Rappresentante: Margherita Dal Lago

Datore di lavoro: Margherita Dal Lago

Direzione sede operativa: Silvia De Zan

RSPP: Claudio Rui

RLS: Laura Bet

Medico Competente: dott.ssa Giovanna Contin

1.1. COMITATO COVID

Come richiesto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, si riportano di seguito i membri del Comitato Covid:

- Dirigente: Silvia De Zan
- RLS: Laura Bet
- Referente: Martina Trevisin
- RSPP: Claudio Rui

2. PREMESSA

L'eccezionalità a cui l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità.

La sospensione delle attività scolastiche e il successivo isolamento hanno determinato una significativa alterazione della vita sociale e relazionale dei ragazzi, determinando al contempo una interruzione dei processi di crescita in autonomia, di acquisizione di competenze e conoscenze, con conseguenze educative, psicologiche e di salute che non possono essere sottovalutate.

Inoltre la scuola è il contesto in cui ad ogni ragazzo viene data la possibilità di crescere ed apprendere le regole sociali e la responsabilità di cittadini.

La scuola professionale è un contesto fondamentale per l'apprendimento di quell'insieme di comportamenti e conoscenze che aiutano il graduale inserimento nel mondo del lavoro.

Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e di lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all'istruzione e alla salute.

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha indicato i "Criteri generali per i Protocolli di settore" basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche del momento.

Il DPCM del 17 maggio "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta tali criteri nell'allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Le linee di indirizzo a livello nazionale (ISS e INAIL) sono state dettagliate a livello di Regione Veneto con un documento dell'Ufficio scolastico regionale, a firma congiunta con l'assessore regionale.

I rischi evidenziati e i suggerimenti dati sono alla base del presente protocollo:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate si fondano su un collettivo senso di responsabilità che coinvolge gli allievi e le loro famiglie.

Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.

3. STORIA DEL DOCUMENTO

Dal giorno 8 marzo sono state sospese tutte le attività della sede. La Regione ha attivato la formazione a distanza. Solo una persona dell'area amministrativa è stata quasi sempre presente in sede, con le opportune precauzioni, seguendo in maniera attenta le indicazioni del CTS e le ordinanze sia nazionali che regionali. Il protocollo nazionale, con i punti indicati, è stato affisso alle porte di entrata e la tracciabilità di qualche fornitore, di passaggio, è stata osservata.

Nel mese di maggio la Regione ha autorizzato gli esami in presenza. In questo caso sono state osservate rigorosamente le indicazioni: ambienti, tempi, entrate/uscite. Così pure per la consegna dei documenti è stato rigorosamente evitato ogni assembramento.

Con questa esperienza, seguendo le varie indicazioni del CTS, delle parti sociali, della Regione si è messo a punto un protocollo per l'avvio dell'anno formativo 2020-2021, in sicurezza, prevedendo il rientro in presenza degli allievi. La FAD (formazione a distanza) sarà attivata solo se la Regione Veneto la autorizzerà.

Alla data di redazione del presente aggiornamento valgono innanzitutto le disposizioni dell'art. 3 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (vedere paragrafo successivo).

Questo protocollo, redatto sulle indicazioni finora pubblicate, potrebbe essere riveduto, alla luce di ulteriori indicazioni sia nazionali, che regionali.

Revisione	Data	Modifiche
00	1 settembre 2020	Prima Edizione
01	9 settembre 2020	integrazioni
02	27 ottobre 2020	integrazioni
03	5 maggio 2021	integrazioni

3.1. DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE

ART. 3 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente

svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - "TESTO UNICO" sulla sicurezza e salute durante il lavoro – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (6 aprile 2021)
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL – aprile 2020

Norme del Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
- DPCM 2 marzo 2021
- Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15
- Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12
- Dpcm 14 gennaio 2021
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
- Decreto-legge 7 ottobre 2020
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Dpcm 12 maggio 2020
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
- DPCM 10 Aprile 2020
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.)
- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia

Ministero dell'Istruzione

- Protocollo d'intesa n. 87 del 06/08/2020 del Ministero dell'istruzione per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19.
- Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 25 agosto 2020.

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

- Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione – MIUR – 26 giugno 2020;
- PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/2021 – Manuale Operativo USR Veneto
- PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/2021 - Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico del 27/08/2020 (Decreto 691 del 7/09/20 Regione Veneto)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

- Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021
- Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020 - Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia. Versione del 30 dicembre 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020
- Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento – Circolare Ministero della Salute – 22 maggio 2020

Ordinanze del Presidente della Giunta del Veneto

- Ordinanza n. 36 del 09 marzo 2021
- Ordinanza n. 2 del 04 gennaio 2021
- Ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020
- Ordinanza n. 145 del 26 ottobre 2020
- Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020
- Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020, con relativi allegati. Nello specifico Allegato 3: Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0-6 anni.
- Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020, con i relativi allegati.
- Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020, con i relativi allegati.
- Ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020, con i relativi allegati. Nello specifico Allegato 2: Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni.

ATTENZIONE: considerata l'evoluzione dello scenario epidemiologico si rimanda alla normativa, in continuo aggiornamento, riportata in particolare nei siti istituzionali del Governo, del Ministero della Salute, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e della Regione del Veneto.

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19

Secondo la classificazione del “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con un **livello di rischio integrato medio-basso** ed un rischio di aggregazione medio-alto.

L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria evidenzia l’**aggregazione** quale **elemento principale del rischio nelle scuole**, con una elevata complessità di gestione; questo è il motivo che ha portato molti paesi, come l’Italia, alla decisione di concludere l’anno scolastico 2019-2020 attraverso lo strumento della didattica “a distanza”.

È opportuno ricordare che le evidenze scientifiche disponibili sia sull’andamento dell’infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti pediatrici, che sul rischio comunitario correlato alla diffusione dell’infezione veicolata dalla popolazione giovanile, non consentono una assoluta definizione del rischio.

È stato dimostrato che soggetti giovani tendono a presentare, con minore frequenza, la malattia COVID-19 in forma sintomatica, ma possono contrarre l’infezione, in forma asintomatica, con cariche virali confrontabili con quelle di soggetti di età maggiore, contribuendo pertanto alla diffusione del virus.

L’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, nei bambini e nei ragazzi, si è manifestata con forme cliniche prevalentemente paucisintomatiche, lievi e/o moderate; eccezionalmente si sono avuti casi gravi che hanno necessitato di cure intensive.

È pertanto indispensabile, per la ripresa delle attività in presenza per l’anno formativo 2020/2021, ricordare che, oltre alle misure collettive e individuali di seguito riportate in questo protocollo, urge la collaborazione attiva di studenti e famiglie, per un effettivo contrasto alla diffusione dell’epidemia, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole comporta il rischio di nuovi contagi.

Il diritto alla salute e il diritto all’istruzione vanno ugualmente salvaguardati.

6. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

Le indicazioni di seguito riportate sono coerenti con l’attuale situazione epidemiologica e potranno essere modificate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Organizzazione Mondiale della sanità, che hanno previsto i tempi per l’aggiornamento delle disposizioni in atto).

6.1. PROMISCUITÀ DELLE AREE SCOLASTICHE

L’ingresso ai locali è consentito solo al fine della realizzazione delle attività didattiche e per tutti gli allievi (formazione iniziale, apprendistato, adulti) è normato dal presente protocollo.

L’ingresso di genitori/tutori, su appuntamento, sarà previsto solo se strettamente necessario e seguirà le regole dell’autocertificazione dello stato di salute e misurazione della temperatura prima dell’ingresso nella struttura. I genitori in attesa dell’uscita dei figli rimarranno all’esterno dell’area scolastica.

6.2. REQUISITI DI ACCESSO

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. All'ingresso **verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea**, sia del personale che degli allievi, che dei visitatori ed esterni (ad eccezione dei corrieri)

Pur con tutte le precauzioni garantite dalla Scuola, allievi e famiglie dovranno mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

Verrà quindi sottoscritto **con tutte le famiglie** degli studenti un "**Patto di corresponsabilità**" per sancire un'efficace e tempestiva comunicazione in caso di sintomatologia sospetta.

Anche **con il personale docente e non docente**, verrà sottoscritto un "**Patto di corresponsabilità**". Si rimanda a tali documenti (**Allegato 1 e Allegato 2**) per maggiori dettagli.

I visitatori ed esterni che accedono ai locali scolastici e che possono interagire con il personale e con gli studenti (es. docenti esterni, relatori, consulenti, ecc.) **dovranno invece sottoscrivere un'autodichiarazione** attestando il rispetto delle disposizioni per il contrasto del Covid-19. Tale autodichiarazione sarà disponibile all'ingresso principale.

Per i corrieri non è necessaria la registrazione, a patto che accedano solamente nell'atrio e permangano per un tempo limitato.

6.3. SPOSTAMENTI

Gli spostamenti all'interno dell'edificio verranno effettuati rispettando i seguenti criteri:

- lungo i corridoi verrà adottato il doppio senso di marcia, con l'obbligo di mantenere la destra nel percorrerli, rispettando la distanza di un metro (la segnaletica verticale ricorderà le norme);
- gli spostamenti tra aule saranno ridotti al minimo necessario. In caso di necessità si sceglierà il tragitto più breve, lo spostamento sarà supervisionato dal formatore, gli allievi si muoveranno in fila;
- per la ricreazione ad ogni classe viene attribuito uno spazio preciso di stazionamento, evitando il contatto tra allievi di classi diverse. In caso di maltempo, la ricreazione verrà fatta in classe e nel porticato a nostro uso.

6.4. INGRESSO ED USCITA

Il momento dell'ingresso a scuola costituisce indubbiamente una situazione dove il rischio di assembramento è presente. L'ingresso degli studenti - da via Cadore 1/a - avverrà in un lasso di tempo che consentirà un ingresso scaglionato (7.40-7.55): gli studenti, una volta entrati nel plesso scolastico, raggiungeranno la loro aula ed attenderanno, assieme al docente, l'inizio delle lezioni.

Il formatore della prima ora si troverà in aula alle 7.50.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli studenti sono invitati comunque a non accedere alla struttura prima delle 7.40.

L'uscita dalla scuola, alla fine delle lezioni, terrà conto delle seguenti indicazioni:

- gli allievi usciranno attraverso le vie indicate;
- nei corridoi è obbligatorio tenere sempre la destra;
- gli allievi non potranno stazionare all'interno dell'area scolastica;
- i genitori attenderanno fuori dal cancello.

Si precisa che l'accesso alla scuola sarà limitato solamente a studenti e al personale necessario alla gestione dei servizi forniti.

I genitori potranno accedere all'interno dell'area scolastica solo su appuntamento o in caso di estrema necessità. Saranno obbligatori per loro l'uso della mascherina, l'autocertificazione (vedi **Allegato 3**) e la firma per la tracciabilità.

Anche per visitatori esterni l'accesso sarà consentito solo se necessario, con uso della mascherina, autocertificazione e firma per tracciabilità.

6.5. STUDENTI CON DISABILITÀ

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata viene pianificata garantendo la didattica in presenza e l'accompagnamento necessario. Ogni caso viene valutato in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate.

7. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Gli spazi scolastici sono stati mappati e sono state valutate tutte le possibili situazioni di assembramento, con lo scopo di garantire la didattica in presenza a tutti. Di seguito si riportano le misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio contagio dato da affollamento (fuori dal contesto dell'aula).

7.1. AULE

Per mettere in pratica il principio del *distanziamento fisico*, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si seguono i seguenti criteri:

1. delimitazione di fascia di almeno 1,5 metri calcolata a partire dal muro dietro la cattedra, destinata al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna;
2. distanziamento degli allievi dalle finestre, tenendo conto della tipologia di finestre dell'edificio (per assicurare ricambio d'aria);
3. posizionamento dei banchi per righe e colonne, considerando i seguenti vincoli:
 - non invadere la fascia destinata al docente e all'apertura delle finestre (dove necessaria);
 - tener conto di corridoi di almeno 0,6 metri per garantire la via di fuga in caso d'emergenza;
 - distanziare le righe di banchi di almeno 1 m l'una dall'altra (da bordo anteriore a bordo anteriore);
 - lasciare un corridoio di almeno 0,6 metri di larghezza tra la cattedra e la prima riga di banchi per garantire la via di fuga in caso d'emergenza;
4. nel caso l'aula debba ospitare anche un insegnante di sostegno o il tutor, va considerato il distanziamento di due metri dagli altri allievi.

In base ai criteri appena esposti sulla porta di ingresso di ogni locale si riporterà la capienza massima di banchi/postazioni che può ospitare e la classe alla quale è stata assegnata.

Inoltre sono state adottate le seguenti prassi in ogni aula:

- viene segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, per essere riposizionati dopo ogni eventuale spostamento;
- gli arredi sono ridotti al minimo necessario;
- è presente un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti per disinfezione periodica delle mani;
- è presente prodotto disinfettante e materiale per la disinfezione quotidiana dei banchi e degli oggetti in uso;
- è presente cestino smaltimento rifiuti indifferenziati;
- viene effettuato un arieggiamento frequente. Se climaticamente possibile le finestre vengono tenute aperte anche durante le lezioni; in ogni caso le finestre vengono aperte ad ogni cambio di lezione.

Nel caso in cui si debba effettuare una "pausa ristoro" in aula teorica il cibo dovrà essere consumato in situazione statica seduti al banco.

7.2. LABORATORI

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale – specie nei laboratori di informatica - saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza.

In un'ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, secondo le linee di indirizzo nazionale, gli studenti provvedono al riassetto della propria postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Per i laboratori dove non sia possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, il distanziamento fisico viene rispettato limitando l'accesso al numero di allievi, mantenendo il personale (docente e tecnico di laboratorio) ad almeno 2 m di distanza dall'allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.

Anche un possibile insegnante di sostegno/tutor deve restare distanziato di almeno 2 m dagli altri allievi.

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

Inoltre sono state adottate le seguenti prassi in ogni laboratorio:

- per le postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, pannelli attrezzati, ecc.), viene delimitato lo spazio di movimento degli allievi con una linea segnalatrice gialla/nera per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro;
- viene esposto all'esterno del laboratorio un cartello indicante la sua massima capienza;
- vengono rimossi arredi e oggetti non estremamente necessari ai fini didattici, per facilitare le operazioni di pulizia e sfruttare la capienza del laboratorio;
- è presente in dotazione uno o più dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti, per disinfezione periodica delle mani;
- è presente cestino per smaltimento rifiuti indifferenziati;
- è presente prodotto disinfettante e salviette monouso per la disinfezione delle postazioni e degli oggetti in uso alla fine del proprio turno di laboratorio, che verrà effettuata autonomamente dagli studenti;
- viene effettuato un arieggiamento frequente; quando climaticamente possibile le finestre vengono tenute aperte anche durante le lezioni; in ogni caso le finestre vengono aperte ad ogni cambio di lezione;
- l'uso della mascherina è comunque obbligatorio anche nei laboratori di informatica;
- dall'analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, è emerso che nelle aule di simulnegozio e simulmagazzino è necessario dividere la classe in due gruppi, con attività differenti.

All'interno dei laboratori non è consentita la consumazione di cibo e bevande, nemmeno vicino alle finestre.

7.3. PALESTRA

Tenendo conto degli spazi disponibili e condivisi il docente:

- userà il più possibile lo spazio esterno;
- lavorerà su attività fisiche individuali o di squadra (ma non sport di contatto) nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 2 m.

[...]

Gli spogliatoi annessi alla palestra e i servizi igienici sono utilizzabili rispettando il distanziamento di almeno 1 metro.

Inoltre sono state adottate le seguenti prassi (insieme al gestore di tale ambiente):

- la palestra sarà utilizzata da una classe alla volta
- cura della disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell'accesso di nuove classi; i ragazzi penseranno alla pulizia di panchina ed appendini alla fine della lezione;
- per quanto possibile, durante la stagione favorevole, viene preferita l'attività motoria all'esterno;
- eventuali attrezzi utilizzati durante l'attività di educazione fisica verranno disinfettati a fine lezione (es. corde, palloni, cerchi, ecc.);
- nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo viene fatto riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni Sportive.

All'interno della palestra e degli spogliatoi non è consentita la consumazione di cibo e bevande.

7.4. SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Per evitare affollamenti all'interno di servizi igienici, soprattutto durante le pause, si è reso necessario decidere di assegnare i bagni alle classi basandosi sulla vicinanza all'aula, come riportato di seguito: utilizzo del servizio igienico situato nel piano dell'aula di appartenenza con segnalazione della capienza massima di allievi in contemporanea.

Per evitare affollamento ai servizi igienici è da preferirsi il loro utilizzo durante l'orario di lezione, invece che durante le pause.

Nel caso in cui l'utente esterno avesse necessità di recarsi ai servizi igienici dovrà chiedere il permesso all'incaricato presente il quale lo indirizzerà al servizio più vicino alla segreteria (che verrà igienizzato dopo l'utilizzo)

Inoltre sono state adottate le seguenti prassi:

- attuazione di puntuale piano di pulizia e disinfezione quotidiane dei locali e di tutte le superfici toccate di frequente (compresa rubinetteria, sciacquone e tavoletta) da parte di una cooperativa esterna;
- le finestre resteranno sempre aperte;
- è esposto il richiamo al lavaggio delle mani con sapone;
- sono presenti dispenser di soluzione alcolica.

7.5. AULA MAGNA e/o SALA GIOIOSA

L'aula magna e la Sala gioiosa sono uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate anche per più classi.

Nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli studenti seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli studenti più vicini, la loro capienza è stata ridotta.

Per un utilizzo didattico verrà utilizzata solo in caso di carenza di altri spazi disponibili, mentre potrà essere utilizzata per assemblee e per altra attività educativa.

Per la gestione di questi spazi didattici sono state adottate le seguenti prassi (insieme al gestore di tale ambiente):

- in Sala Gioiosa, data la presenza di sedie spostabili, sono disponibili un numero di sedie pari alla capienza massima individuata (n. 40 postazioni);

- in Aula Magna, data la presenza di sedute fisse, sono indicate quelle non utilizzabili (n. 150 postazioni utilizzabili)
- viene garantita idonea disinfezione a fine giornata, se utilizzata, e/o a fine turno;
- sono presenti dispenser di soluzione alcolica.

7.6. SALA INSEGNANTI

La sala insegnanti verrà regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano.

A tal scopo sono state adottate le seguenti prassi:

- viene esposto all'esterno dell'aula un cartello indicante la sua massima capienza, considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona deducendo dalla superficie lorda l'area occupata dagli arredi;
- sono presenti dispenser di soluzione alcolica;
- è presente prodotto disinfettante e salviette monouso per la disinfezione della postazione e degli oggetti comuni utilizzati, da farsi al termine dell'attività nell'aula;
- viene effettuata frequente aerazione del locale;
- è sempre obbligatorio l'uso della mascherina.

8. GESTIONE PAUSE DALLE LEZIONI

8.1. RICREAZIONE

Le classi dovranno spostarsi, con le modalità descritte nel capitolo 6, nell'area a loro riservata: compito dell'addetto alla vigilanza sarà anche di verificare il rispetto delle misure anti contagio.

La ricreazione verrà effettuata, in via preferenziale, negli spazi di pertinenza scolastica esterni all'edificio (**vedi Allegato 4**): ad ogni classe viene assegnato uno spazio-ricreazione.

In caso di assoluta necessità (condizioni meteorologiche avverse) non essendoci spazi al chiuso disponibili per ospitare tutti gli studenti, la ricreazione verrà effettuata in classe e utilizzando ambienti esterni coperti (es. portici). Tali spazi sono stati individuati in modo da consentire un affollamento non inferiore a 1,25 mq per persona al netto degli arredi, come già indicato nella sezione inerente le modalità di ingresso.

Nel caso in cui la ricreazione si debba svolgere all'interno della struttura scolastica, la consumazione della merenda deve avvenire in aula teorica, seduti al banco (in situazione statica) abbassando la mascherina.

Anche all'aperto è obbligatorio l'uso della mascherina: è consentito abbassarla solo se si sta mangiando e rispettando il distanziamento di 1m.

Per limitare l'assembramento:

- si consiglia di portare la merenda da casa (comprese le bibite);
- la fila davanti ai distributori sarà sorvegliata da almeno un adulto [...] che vigilerà sull'applicazione della procedura di sanificazione delle mani prima dell'utilizzo del distributore.

In ogni caso si cura la sorveglianza durante le pause, per dilazionare il flusso di studenti di ogni classe verso bagni, macchinette e punti vendita alimenti.

Le attrezzature di gioco (ad es. calcetti), qualora messe a disposizione, dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo/classe, salvo disinfezione al termine di ogni utilizzo e prima di un eventuale scambio. Nell'impossibilità di mantenere la distanza minima di 1 metro fra gli utilizzatori dell'attrezzatura dovrà essere indossata la mascherina. Per gli utilizzatori delle attrezzature di gioco è obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'uso.

Analogamente alla attività svolta in palestra, durante la ricreazione è consentita l'attività fisica individuale mantenendo una separazione di almeno 2 metri.

Sono vietati gli sport di contatto, anche se viene indossata la mascherina chirurgica.

8.2. CONSUMAZIONE DEI PASTI

Se sarà necessario attivare attività pomeridiane, che presuppongono la sosta del pranzo, sono adottati i seguenti criteri:

- gli allievi si porteranno da casa il proprio pasto;
- il pasto può essere consumato all'esterno (nella bella stagione) rispettando il distanziamento di almeno 1 m o in un'aula dedicata seduti al banco (in situazione statica).

Inoltre sono state adottate le seguenti prassi:

- essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina ("assembramento senza utilizzo di dispositivi di prevenzione"), è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale;
- sono presenti dispenser con gel per l'igiene delle mani in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici adiacenti.

Durante il pasto vengono adottate le seguenti misure:

- uso della mascherina, ad eccezione di quando si è seduti al tavolo;
- presenza di gel igienizzante per lavaggio mani all'ingresso e all'uscita;
- spostamenti limitati all'interno della "sala mensa" e distanziamento;
- frequente aerazione del locale "sala mensa";
- permanenza nella "sala mensa" per il tempo strettamente necessario alla consumazione.

9. MISURE IGIENICO-SANITARIE

9.1. IGIENE DELL'AMBIENTE

Le operazioni di pulizia vengono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento".

A riguardo si precisa che secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria. Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

Pertanto la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali viene integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nel piano di sanificazione si pone particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Essendo i servizi igienici uno dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, si è deciso di intensificare la frequenza delle attività di pulizia e/o disinfezione, aumentando la frequenza delle usuali attività di pulizia giornaliera con prodotti specifici. Inoltre in tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori d'aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.

Per rispettare quanto sopra è stato messo a punto un piano delle attività di pulizia giornaliera da effettuare in tutti i locali ad uso scolastico. **(Vedi Allegato 5)**

9.2. IGIENE PERSONALE

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo SARS-CoV-2, inoltre, è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche di carattere personale. Pertanto, all'interno delle aree scolastiche, è necessario da parte di tutti rispettare le seguenti regole di comportamento:

- indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca;
- seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica;
- mantenere sempre la distanza di 1 metro;
- evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con gli altri;
- lavare frequentemente le mani e/o utilizzare gli appositi dispenser per tenerle pulite;
- evitare di toccarsi il viso e la mascherina;
- coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, quando si tossisce o starnutisce. Non lasciare in giro il fazzoletto utilizzato;
- arieggiare frequentemente l'aula;
- evitare assolutamente l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

Sono disponibili dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi per gli studenti e il personale della scuola per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in aula, nei laboratori, nei bagni e negli altri locali scolastici.

Gli studenti dovranno indossare **per la permanenza nei locali scolastici** una mascherina chirurgica o "di comunità" di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. durante l'attività fisica, e durante il pasto). Al riguardo si precisa che non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

9.3. REGOLE SULL'UTILIZZO DELLA MASCHERINA

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, non basta sedere in aula a un metro di distanza tra le rime boccali per togliere la mascherina: non devono esserci situazioni a rischio di contagio o meglio deve essere assicurata una bassa circolazione virale, [...] Usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie rappresenta uno strumento cardine di prevenzione da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d'aria delle aule (si garantisce l'apertura delle finestre a ribalta ed un ricambio generale d'aria ogni cambio ora), insieme con le consuete norme igieniche (tutte le aule sono provviste di gel alcolico e gli allievi sono invitati frequentemente al lavaggio delle mani).

Di conseguenza **gli studenti possono abbassare la mascherina durante la permanenza in aula solo in condizione di staticità** (es. seduti al banco), ma la devono indossare coprendo naso e bocca negli spostamenti fuori dall'aula o nell'aula se non fosse possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 metro.

Lo stesso vale per il personale scolastico, ad eccezione dei **docenti che in classe potranno abbassare la mascherina solo in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno 2 metri dagli studenti.**

La consumazione di cibi e bevande diventa un tempo molto delicato dal momento che viene abbassata la mascherina. Essendo un tempo in cui non viene assicurata una condizione di staticità deve essere tenuta la distanza sociale di almeno un metro.

9.4. IGIENE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti aeraulici di riscaldamento e/o raffrescamento al servizio dei locali scolastici, prima della loro messa in servizio vengono sanificati, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata. (Non presenti presso la sede)

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

10.1. INFORMAZIONE

Sono state predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, rivolte alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico in presenza, in modalità telematica (sito web scuola e mail), su cartellonistica o altro supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, compresa la segnaletica orizzontale.

10.2. FORMAZIONE PERSONALE

Tutto il personale scolastico, per l'a.f. 2020-2021, parteciperà a corsi on line e/o in presenza, organizzati dalla Scuola, in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale, con particolare attenzione ai rischi specifici, alle misure di prevenzione igienico-sanitarie e alle misure adottate al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.

10.3. FORMAZIONE STUDENTI

Al rientro in classe tutti gli studenti parteciperanno ad una attività formativa specifica, che è parte dell'educazione alla cittadinanza attiva.

Lo scopo di tale formazione è quello di favorire l'acquisizione di una cultura condivisa della sicurezza, anche attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti stessi nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, ...); nella proposta di campagne informative interne alla Scuola con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.

Le informazioni saranno estese anche ai famigliari degli studenti perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.

11. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA

Posto che chi manifesta sintomatologia sospetta prima dell'orario scolastico deve astenersi dal presentarsi a scuola e rimanere presso il proprio domicilio, restano da gestire i casi di comparsa a scuola in un operatore/studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

I sintomi più comuni di COVID-19 sono:

- febbre superiore a 37,5°C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratorie;
- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia);
- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- raffreddore o naso che cola;
- mal di gola;
- diarrea.

Nel caso uno studente manifesti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o sintomatologia sospetta COVID-19 a scuola, bisognerà seguire la seguente prassi:

- il docente che ha in gestione la classe permetterà allo studente di uscire e di recarsi in segreteria, dove gli sarà misurata la temperatura. Se superiore a 37,5 °C un operatore disponibile lo accompagnerà nell'area Covid e lo prenderà in carico.
- nell'area Covid il soggetto verrà immediatamente dotato di mascherina chirurgica e gli verrà misurata la temperatura evitando il contatto diretto;
- verranno informati i genitori per organizzare il ritiro a domicilio (in caso di studenti maggiorenni

- è possibile il rientro autonomo, solo se provvisti di proprio mezzo di trasporto);
- in attesa dell'arrivo di un familiare lo studente verrà isolato in una zona del primo piano appositamente circoscritta appositamente predisposto con arredo minimo.
- durante l'attesa lo studente sarà sorvegliato da un operatore disponibile (Referente Covid, se possibile) che dovrà indossare una mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro (se possibile) e dei guanti monouso nel caso in cui lo studente non sia in grado di indossare da solo la mascherina chirurgica;
- lo studente o i familiari dovranno, quanto prima, contattare il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta per la valutazione clinica (trage telefonico) del caso;
- il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;
- in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare a scuola oppure l'allievo si recherà a scuola con il referto dell'esito negativo del test.

Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenta [...] normale giustificazione di assenza da scuola (non è prevista alcuna certificazione sanitaria).

Nel caso in cui sia un membro del personale scolastico a manifestare i sintomi dovrà:

- informare tempestivamente la segreteria;
- continuare ad indossare la mascherina chirurgica;
- isolarsi e fare rientro al proprio domicilio;
- contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per l'eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria;
- mantenere informata la scuola di eventuali sviluppi.

Per i casi confermati positivo al COVID-19 le azioni successive saranno definite dal **Dipartimento di prevenzione territoriale competente**, sia per le misure previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola, secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. **La scuola garantirà massimo supporto al fine di un efficace *contact tracing* e risposta immediata in caso di criticità.**

11.1. REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19

Per il ruolo di Referente scolastico per Covid-19 viene incaricato il Responsabile Lavoratori Sicurezza. In caso di sua assenza il ruolo verrà ricoperto dal Coordinatore dei servizi formativi.

Il Referente scolastico per Covid-19 ha il compito di fungere da collegamento della scuola con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) per la gestione di eventuali soggetti confermati positivi e per il contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). In particolare il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP (Dipartimento di Prevenzione):

1. se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti;
2. fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
3. fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
4. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti
5. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
6. **fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.**

11.2. STUDENTE SINTOMATICO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

Nel caso uno studente manifesti sintomatologia sospetta presso il proprio domicilio:

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.

11.3. OPERATORE SCOLASTICO SINTOMATICO IN AMBITO SCOLASTICO

Nel caso un operatore scolastico manifesti sintomatologia sospetta in ambito scolastico, bisognerà seguire la seguente prassi:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica.
- L'operatore dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria.
- Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola oppure l'operatore rientrerà a scuola con il referto negativo del test effettuato.

11.4. OPERATORE SCOLASTICO SINTOMATICO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

Nel caso un operatore scolastico manifesti sintomatologia sospetta presso il proprio domicilio:

- L'operatore deve restare a casa ed informare il proprio Medico di Medicina Generale.
- Deve comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare a scuola oppure l'operatore rientrerà a scuola con il referto negativo del test effettuato.

11.5. SOGGETTO SOTTOPOSTO A TEST DIAGNOSTICO

Se il test è positivo il Dipartimento di prevenzione, che effettua il test diagnostico, notifica il caso e avvia la ricerca dei contatti, disponendo le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di un test che, se negativo, permetterà il rientro a scuola.

12. MISURE PER IL PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO

12.1. ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO

Compatibilmente con la natura dei processi e degli spazi aziendali, per garantire il rispetto del distanziamento sociale, si è disposta una rimodulazione degli spazi di lavoro, in particolar modo all'interno della sala insegnanti. In particolare sono state riviste le postazioni fisse, in modo da garantire una distanza tra di esse di almeno 2 metri. Nelle postazioni aperte al pubblico sono installate schermature sempre in plexiglass a protezione dei lavoratori.

12.2. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La riapertura delle scuole comporta necessariamente il rientro in presenza di tutto il personale in forza. Il lavoro a distanza continuerà ad essere un'opzione di cui si valuterà l'adozione qualora necessario, in base allo stato emergenziale che si presenterà durante l'anno scolastico. Lo stesso vale per la didattica a distanza che resta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo alla didattica in presenza.

12.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

La scuola garantirà quotidianamente al personale dipendente la dotazione della mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per l'intera permanenza nei locali scolastici. La mascherina potrà essere tolta al momento del pasto, che potrà essere consumato con le attenzioni sopra descritte.

Se si verifica un caso accertato di contagio, si seguiranno le indicazioni sia per la quarantena degli allievi, che per la sanificazione degli ambienti.

Il personale che assiste studenti con disabilità, a seconda dei casi, potrà essere dotato anche di visiera oltre alla mascherina chirurgica. Il ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da droplet, quando ci si deve avvicinare ad una persona momentaneamente priva di mascherina (ad es. durante un intervento di primo soccorso o a soggetto disabile).

12.4. SPOGLIATOI personale ATA

Lo spogliatoio ad uso esclusivo del personale ausiliario è gestito dalla cooperativa Solare.

12.5. ASSISTENZA A STUDENTI CON DISABILITÀ

In ragione del fatto che gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (DPCM 17 maggio 2020) non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina, il formatore/educatore che li assiste può aver bisogno di ulteriori dispositivi (es. visiera...). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si tiene conto delle diverse disabilità presenti.

12.6. RIENTRO SOGGETTO POSITIVO A COVID-19

Il rientro in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione **alla Direzione** avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e **rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.**

Vengono di seguito riportate le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, fornite al Ministero della Salute (Circolare 12 aprile 2021).

A) LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

B) LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) LAVORATORE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

12.7. SOGGETTO FRAGILE

Con la definizione di lavoratori "fragili", si intendono tutti quei soggetti che possono essere maggiormente esposti al rischio di contagio in ambito lavorativo, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Malattie vascolari:** cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio;
- **Malattie respiratorie:** asma, ipertensione polmonare, bronchite cronica ostruttiva;
- **Dismetaboliche:** diabete mellito tipo I e II scompensato;
- **Neurologiche psichiatriche:** sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi;
- **Autoimmuni sistemiche:** artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia;
- **Oncologiche:** in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto;
- **Lavoratore anziano:** > di 55 anni.

12.8. SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che segnalerà eventuali soggetti fragili, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. Verranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, se necessarie. Come indicato dall'art. 83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, la scuola assicurerà la **sorveglianza sanitaria eccezionale** a quei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (soggetti "fragili").

13. VERBALE DI CONSULTAZIONE

Il presente Documento di Valutazione del Rischio da Covid-19 è stato elaborato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e del Comitato Covid che ha elaborato la documentazione presa in visione e i dati riportati nel documento.

CFP Scuola della Formazione Professionale “Don Bosco” Conegliano	Data
Direttrice del Centro (delegata Legale Rappresentante): Silvia De Zan	10/05/2021
RSP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Claudio Rui	10/05/2021
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Laura Bet	10/05/2021
Medico competente: Dott.ssa Giovanna Contin	10/05/2021

14. ALLEGATI

Gli allegati sono parte integrante del presente documento:

Allegato 1: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE

Allegato 2: PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA ISTITUTO SCOLASTICO E DIPENDENTE

Allegato 3: AUTOCERTIFICAZIONE COVID PER ESTERNI

Allegato 4: LAYOUT SPAZI ESTERNI

Allegato 5: PROCEDURE PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI